

REGOLAMENTO DEGLI STUDENTI A TEMPO PARZIALE

Art. 1

Il presente Regolamento, emanato ai sensi e per gli effetti dell'art. 11, c. 7, lett. I) del D.M. 22 ottobre 2004, n. 270 e del Regolamento Didattico di Ateneo, si applica agli studenti di tutte le Facoltà relativamente ai Corsi di Laurea Triennali e di Laurea Specialistica, Magistrale e a Ciclo Unico.

Art. 2

Lo studente che non può assolvere all'impegno di studio secondo i tempi e le modalità previste per gli studenti a tempo pieno, può presentare istanza di iscrizione a tempo parziale.

Art. 3

All'atto dell'immatricolazione o dell'iscrizione ad anni successivi, gli studenti di cui all'art. 1, possono presentare un'istanza volta a sottoscrivere un contratto formativo a tempo parziale nel quale si stabilisce la durata del percorso formativo, che comunque non potrà superare i sei anni per le Lauree Triennali, i quattro anni per le Lauree Magistrali e i dieci anni per le Lauree Magistrali a Ciclo Unico in accordo con la tabella sottostante:

Corsi di Laurea Triennali	Primo anno Primo anno - continuazione Secondo anno Secondo anno - continuazione Terzo anno Terzo anno - continuazione
Corsi di Laurea Magistrale a Ciclo Unico	Quarto anno Quarto anno - continuazione Quinto anno Quinto anno - continuazione
Corsi di Laurea Magistrale	Primo anno Primo anno - continuazione Secondo anno Secondo anno - continuazione

Art. 4

L'organizzazione didattica del part-time viene definita dai competenti Organi Accademici, previa richiesta da parte degli studenti. Lo studente con contratto formativo a tempo parziale, può effettuare passaggi interni di Corso con l'obbligo di modificare il proprio contratto formativo, in accordo con la competente autorità didattica di destinazione.

Art. 5

L'opzione formulata per la scelta del regime di part-time, non può modificare la "*durata legale del Corso*" per il riscatto degli anni ai fini pensionistici. Sui certificati verrà, quindi, indicata "*durata legale del Corso*", valida ai fini giuridici, e "*durata concordata del Corso*", che riguarda l'organizzazione didattica del Corso stesso.

Art. 6

La condizione che consente allo studente l'iscrizione a tempo parziale, è quella di dover maturare almeno 54 crediti nell'intero percorso di studi.

L'iscrizione a tempo parziale è consentita una sola volta nel medesimo Anno Accademico.

Art. 7

Lo studente a tempo parziale è tenuto alla corresponsione del 50% della tassa di iscrizione fissata annualmente dal Consiglio di Amministrazione, e al versamento integrale di quanto dovuto a titolo di "*diritti di segreteria*".

Lo studente non deve superare annualmente il limite dei crediti stabiliti nello specifico piano degli studi.

Il passaggio dal tempo parziale al tempo pieno è consentito, in ciascun Anno Accademico, esclusivamente nella prima parte dell'anno e non nell'anno di continuazione, previo pagamento delle tasse relative al regime di tempo pieno.

Art. 8

Il presente Regolamento sostituisce integralmente le eventuali versioni precedenti.